

Edizione di martedì 9 maggio 2023

NEWS DEL GIORNO

In GU la Legge sull'Equo compenso
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

INL: somministrazione a tempo determinato nelle attività stagionali
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

INPS: trasmissibili le domande per ISCRO per l'anno 2023
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Indennità di cessazione e sviluppo della clientela nel contratto di agenzia
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

In GU la Legge sull'Equo compenso

di **Redazione**

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023, n. 104 la [Legge 21 aprile 2023, n. 49](#) che disciplina l'equo compenso.

Come specificato dall'art. 1 della Legge citata, con la locuzione compenso equo si intende la corresponsione di emolumenti commisurati alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto in relazione alle caratteristiche professionali dello stesso.

Vengono, quindi, specificate le fonti alle quali far riferimento a seconda della professione autonoma svolta.

L'art. 2 specifica l'ambito di applicazione della norma, che è rivolta ai rapporti di matrice professionale come declinati dall'art. 2230 del codice civile.

L'art. 3 prevede la nullità di qualsiasi clausola contraria rispetto alla definizione di compenso equo, rendendo di fatto indisponibile per le parti qualsiasi patto che in astratto potrebbe portare alla definizione, e quindi al pagamento, di importi inferiori a quelli declinati in base ai precedenti articoli della legge n. 49/2023.

Come previsto dall'art. 4, in caso di definizione di un compenso non ritenuto rispondente al sovraordinato concetto di equità (che ai sensi del successivo art. 5 si ritiene contenuto in un accordo unilateralmente definito dall'impresa committente, fatta salva prova contraria) accertata in sede giudiziale, il cliente è condannato al pagamento della differenza tra la somma rideterminata, e quanto già percepito dal professionista.

Master di specializzazione

PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

INL: somministrazione a tempo determinato nelle attività stagionali

di **Redazione**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 26 aprile 2023, n. 716, interviene in materia di somministrazione facendo seguito ad una specifica richiesta di chiarimenti dell'AssoSomm (Associazione Italiana per le Agenzie per il Lavoro).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro (segnatamente della Direzione generale per i rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), l'INL ha stabilito che alla somministrazione debba essere applicata la disciplina prevista per il lavoro a tempo determinato (Capo III), oltre a quella specifica contenuta nel Capo IV.

La Nota dell'INL ha la finalità di specificare come qualsiasi deroga alla normativa prevista in materia di tempo determinato, anche in relazione alla simmetria rispetto ai rapporti a termine all'interno della somministrazione, debba prevedere a monte una precisa pattuizione ad opera della contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore.

Tale impostazione trova ancora maggiore radicamento quando si parla di limiti di contingentamento al numero dei rapporti a tempo determinato (considerando anche quelli in somministrazione) nell'ambito delle attività stagionali.

L'INL precisa come l'esclusione dalla valutazione del limite in questione, per poter operare, debba essere prevista dalla contrattazione collettiva di settore applicata, anche in merito ai rapporti in somministrazione.

Master di specializzazione

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO E DELLE RISORSE UMANE

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

INPS: trasmissibili le domande per ISCRO per l'anno 2023

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 5 maggio 2023, n. 1636](#), rende nota l'apertura del canale per richiedere l'ISCRO, acronimo con il quale si indica l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa.

Tale strumento di sostegno al reddito è stato previsto in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023 dall'art. 1 commi compresi tra il 386 ed il 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, di Bilancio per l'anno 2021, ed è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che svolgono prestazioni di lavoro autonomo.

Sul tema è opportuno richiamare la circolare Inps 30 giugno 2021, n. 94 che contiene tutte le indicazioni normative e procedurali per richiedere tale strumento di sostegno.

Importante andare a ricordare i principali requisiti di accesso elencati nella citata circolare:

- non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto ed assenza di altre forme di assicurazione obbligatoria
- aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito inferiore al 50 % rispetto alla media di quello prodotto nei tre anni precedenti, ed in ogni caso inferiore a determinate soglie rivalutate annualmente (8.145,00 € per l'anno 2021).

La domanda può essere inoltrata una sola volta nel triennio 2021 – 2023 ed il suo accoglimento preclude eventuali ed ulteriori richieste nel medesimo arco di tempo, anche in ipotesi di fruizione parziale.

Con il messaggio n. 1636/2023 l'Inps comunica l'apertura del canale per l'anno 2023 a partire dal giorno 8 marzo 2023.

Master di specializzazione

WELFARE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Indennità di cessazione e sviluppo della clientela nel contratto di agenzia

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 marzo 2023, n. 8621, ha stabilito come in tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751 c.c., applicabile "*ratione temporis*", ne individua i presupposti nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole "circostanze del caso", intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente; non è sufficiente la sola provvista di nuovi clienti ovvero che il recesso non sia imputabile all'agente, ma occorre, inoltre, che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ E RIFLESSI OPERATIVI DEL DECRETO LAVORO

[accedi al sito >](#)